

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

- Assoluzione
 Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -
Quantum: -

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Mentre era intento alla intonacatura ed alla imbiancatura dei corti, l'interno della Scuola Carducci di Firenze, cadeva da un ponteggio posto ad una altezza di circa 15 metri, precipitando al suolo e riportando lesioni personali che ne cagionavano in breve tempo la morte.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

Può coesistere la responsabilità concorrente, con il preposto, del datore di lavoro, il quale non solo non ha sorvegliato sull'attuazione delle misure antinfortunistiche, consentendo il perpetuarsi di una pratica contra legem, ma altresì non era un imprenditore "assenteista", fermo restando che anche in caso di non frequente presenza sul cantiere la responsabilità penale sussisterebbe.

Note:

Esito: Rigetta i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2005

Numero: 20595

Sezione: IV

cod. 35bis

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.